

questa specifica situazione sassarese, anomala rispetto al resto d'Italia, ha provocato malumori e polemiche sfociate anche in contrapposte posizioni sulla stampa, generando non poche preoccupazioni negli studenti le loro famiglie e in tutti coloro che hanno a cuore le attività di questa prestigiosa istituzione culturale —:

se il ministro per riportare la serenità nel conservatorio, non intenda, in deroga a quanto previsto dal decreto di proroga degli incarichi, convocare ordinarie elezioni per dare in breve tempo, al conservatorio di Sassari, un direttore regolarmente eletto. (4-32503)

* * *

SANITÀ

Interrogazioni a risposta scritta:

VELTRI. — *Al Ministro della sanità, al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la signora Diana Maselli ha subito l'asportazione della parotide in quanto affetta da tumore maligno;

a causa della malattia è stata sottoposta a cobaltoterapia;

detta terapia ha causato gravi danni all'apparato dentario per la riparazione dei quali sono necessarie ingenti somme di denaro delle quali la signora non dispone;

l'attuale legislazione contempla il sostegno economico da parte della sanità pubblica per protesi, cure funzionali, estetiche, eccetera, per riparare i danni causati dalle terapie attualmente in uso per la cura di detta patologia;

la signora Maselli si è vista negare ogni tipo di sostegno pubblico —:

se sia legalmente accettabile e moralmente condivisibile negare sostegno a chi versa in tale drammatica situazione;

se non sia compito primario delle istituzioni pubbliche, in uno stato di di-

ritto, quale dovrebbe essere il nostro, prendersi cura delle fasce più deboli e disagiate di cittadini;

se e quali provvedimenti intendano prendere per la risoluzione positiva del caso concreto. (4-32517)

MALAVENDA. — *Al Ministro della sanità, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella seconda metà del 1993 venivano assunti, mediante concorso pubblico, un gruppo di sei medici alcuni dei quali avevano già avuto in passato rapporti professionali con il professor Martelli, dirigente di II livello della Divisione di Chirurgia Toracica della A.S.L. San Camillo-Forlani di Roma;

seguiva la progressiva esclusione dell'attività di sala operatoria, fondamentale per un chirurgo, di medici già in servizio presso la divisione in precedenza e regolarmente utilizzati sia nell'attività di reparto e soprattutto in quella di sala operatoria fino a quel momento, senza alcuna contestazione o lagnanza da parte dello stesso professor Martelli circa la loro professionalità;

perdurando tale situazione, alla fine del 1994, veniva esperito dal gruppo dei medici esclusi dall'attività operatoria, un bonario tentativo di risolvere la vertenza sottoponendo al professor Martelli un programma amministrativo dell'attività divisionale senza ottenere alcuna attenzione;

quattro dei medici esclusi dall'attività operatoria avevano vinto un concorso pubblico ad aiuto di Chirurgia Toracica con il professor Martelli presente in commissione d'esame, ed erano stati dallo stesso confermati nella qualifica, dopo il periodo di prova, venendo, chi più e chi meno, esclusi dalle relative funzioni;

più volte i medici in questione ed in particolare il dottor Cordiner chiedevano di aver assegnate funzioni organizzative nell'ambito del reparto in rapporto alla qualifica e di ricevere direttive e dispo-

zioni dal medico responsabile del reparto, il professor Martelli, evitando di essere improduttivi;

risultati vani i vari tentativi, nell'aprile 1997 veniva inviato un esposto sulla vicenda al direttore generale della A.S.L., e, il 25 luglio 1997, perdurando il silenzio, alcuni medici inviavano un altro esposto al Direttore Generale ed all'assessore alla Sanità della Regione Lazio « per mancato utilizzo nella qualifica di appartenenza »;

l'assessorato in data 8 agosto 1997 invitava il dirigente della A.S.L. San Camillo-Forlanini a « intervenire sulla questione prospettata al fine di garantire una corretta gestione organizzativa della Divisione di Chirurgia Toracica, assicurando a tutti i chirurghi ivi operanti pari dignità nell'assorbimento delle mansioni inerenti il proprio profilo e posizione funzionale »;

il 5 settembre 1997 l'assessorato regionale, a seguito delle denunce prima indicate, avviava un'indagine amministrativa ed il dottor Cordiner in data 3 novembre 1997 denunciava tutta la situazione creata nella divisione alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma che, in data 16 ottobre 1998, richiedeva l'archiviazione della denuncia per « non aver rilevato fattispecie penalmente rilevanti »;

il dottor Cordiner il 22 ottobre 1998 presentava al GIP presso il tribunale di Roma opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal sostituto procuratore dottor Adelchi D'Ippolito;

il GIP il 1° aprile 1999 disponeva ordinanza di archiviazione sostenendo che « sebbene gli argomenti svolti dall'opponente evidenzino una situazione di apprezzabile disparità di trattamento con danno alla sua immagine professionale, come evidenziato dall'indagine amministrativa, si correla ad una serie di apprezzamenti tecnici di diverse professionalità ». Inoltre il GIP sottolinea « che neppure il denunciante ha evidenziato alcuna norma di legge o regolamento che gli indagati avrebbero violato e che invece costituisce ele-

mento della condotta ineludibile per ipotizzare seriamente la fattispecie criminosa in esame »;

entrambe le motivazioni addotte non sono rispondenti al vero in quanto i medici esclusi dall'attività operatoria non sono stati mai oggetto, né ufficiosamente né ufficialmente, di apprezzamenti tecnici da parte del loro diretto superiore professor Martelli, il quale qualora fosse stato necessario, avrebbe dovuto censurare l'operato professionale ed assumere i provvedimenti adeguati ben prima del 1993. Infatti, né dall'indagine esperita dall'assessorato regionale competente, né dai verbali di interrogatorio del sostituto procuratore, risulta alcun apprezzamento tecnico sulla professionalità tale da motivare lo stesso professor Martelli ad allontanare i suddetti medici dalla loro specifica attività di sala operatoria;

per quanto riguarda la seconda motivazione, risulta evidente che il GIP ha voluto dimenticare che le norme che sarebbero state disattese dagli indagati, sono state meticolosamente indicate dal dottor Cordiner, sia nell'atto di denuncia che nell'atto di opposizione all'archiviazione, ed inoltre lo stesso le ha integralmente riportate e fatte mettere a verbale nel corso dell'audizione dinanzi al sostituto procuratore anch'egli apparentemente disattento;

la dimenticanza del GIP appare sospetta, infatti lo stesso dimostra di conoscere l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1992, rammentandolo a sprazzi per giustificare la legittimità delle scelte organizzative effettuate dal professor Martelli e dal dottor Clini;

giòva ricordare che la Suprema Corte di Cassazione (sezione VI 94/201346) ha stabilito che « il personale ha diritto alle mansioni inerenti al profilo professionale ed alla posizione funzionale in cui è collocato. ...Il primario ospedaliero non può escludere per dissapori personali medici dipendenti della struttura dai servizi corrispondenti alla loro qualifica... » Tale

indirizzo viene pienamente confermato dalla stessa Sezione Penale della Cassazione il 16 marzo 1995 —:

se, di fronte a casi così eclatanti di cattivo utilizzo di sperimentate professionalità e risorse umane, in una sanità sempre più carente di uomini e strutture idonee ai bisogni dei cittadini, intendano intervenire, ognuno per le proprie competenze, nella vicenda, ridando dignità e fiducia a medici palesemente vittime del cosiddetto *mobbing* e limitando lo strapotere dannoso di alcuni « baroni » della medicina;

se, riscontrati gli estremi di un palese caso di giustizia negata o di errore giudiziario, si intenda avviare le procedure per un'ispezione ministeriale presso il tribunale di Roma. (4-32533)

* * *

TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Interrogazioni a risposta scritta:

GALDELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

è stato richiesto dagli inquilini di Piazza Don Luigi Sturzo, sita nel comune di Tarquinia, un intervento del sindaco al fine di risolvere il caso degli alloggi Enel in via di costruzione;

l'Enel, secondo quanto riportato dalle proteste dei suddetti inquilini, non si è mobilitata per affidare gli alloggi ai dipendenti, cercando di sfrattare gli attuali occupanti disdettandogli unilateralmente il contratto di affitto;

gli stessi attuali occupanti degli alloggi sono stati considerati come abusivi « senza titolo »;

è stato paventato il sospetto che l'Enel voglia vendere i suddetti alloggi « senza vincolo », esercitando sugli stessi un diritto di proprietà anziché, come previsto dalla

convenzione con il comune, un diritto di superficie in un'area che godeva del trattamento legislativo previsto dalla legge n. 167 del 1962 —:

se il Ministero non ritenga opportuno intervenire al fine di revocare le lettere di sospensione dei contratti di affitto nelle quali gli occupanti vengono definiti abusivi « senza titolo »;

se non ritenga, altresì, opportuno concedere la disponibilità degli alloggi sfitti ai richiedenti aventi titolo ed effettuare le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie;

se non ritenga, infine, di poter garantire il rispetto della legge n. 560 del 24 dicembre 1993 riguardante la vendita degli immobili degli enti. (4-32531)

VELTRI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 maggio 2000 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale n. 110, recante: « Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati », in attuazione dell'articolo 29 legge n. 133 del 1999;

detta legge aveva assegnato, al Ministro del tesoro, sessanta giorni per l'emanazione del decreto, ma tale termine è stato superato, all'incirca, di ben 274 giorni;

l'articolo 2 del decreto ministeriale n. 110 stabilisce che, a decorrere dal primo rateo di interesse successivo alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, il nuovo tasso deve essere inferiore a quello stabilito all'articolo 4 legge n. 108 del 1996;

la prima sezione civile della Corte di Cassazione, in data 22 aprile 2000, con sentenza 5286, ha peraltro ribadito il concetto che i tassi stabiliti all'articolo 4 legge n. 108 del 1996, vanno applicati anche sui mutui stipulati prima di tale legge e che il ritardo colpevole, non giustifica di per sé il